



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 21/12/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 31/10/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, dell'importo di € 360,00 a titolo di "commissioni attivazione" e di € 865,80 a titolo di "oneri rete distributiva";
- il rimborso di € 555,00 a titolo di quote insolute;
- oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione;
- le spese di assistenza difensiva da quantificarsi in via equitativa ed € 20,00 per la presentazione del ricorso.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- che il contratto oggetto di ricorso è stato stipulato in data 31/10/2016, quindi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto "Sostegni-bis", che ha modificato l'articolo 125-sexies TUB, recependo il principio di diritto enunciato dalla CGUE nella sentenza Lexitor;
- la non rimborsabilità della "commissione di attivazione", dovuta per la remunerazione delle spese di istruttoria, "calcolate in misura fissa predeterminata per prodotto";
- la non rimborsabilità degli "oneri rete distributiva", dovuti per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta dalla fase di pre-istruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente;



- l'intervenuto rimborso delle commissioni di gestione in conteggio estintivo per l'importo di € 235,92, calcolato secondo il criterio pro rata temporis. Pertanto, l'intermediario chiede di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, razione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Nel caso di specie, il contratto è stato stipulato in data 31/10/2016, prima dell'entrata in vigore (25.7.2021), della legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione del del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, il cui art. 11-octies ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB, stabilendo che "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" (co. 1).

Il secondo comma del menzionato art. 11-octies dispone, inoltre, che "l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

A seguito del ricordato intervento legislativo, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento (dec. n. 21676/21), stabilendo che "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio rileva la natura recurring delle commissioni di gestione e degli oneri rete distributiva, trattandosi di costi destinati a remunerare attività soggette a svolgimento periodico lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto; tali voci sono quindi rimborsabili al ricorrente, per la quota non goduta, secondo il criterio "pro rata temporis lineare" (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 5599/21; Collegio di Torino, dec. n. 21922/20).



Natura up front deve invece essere riferita alle commissioni di attivazione, trattandosi di corrispettivo di attività circoscritte alla fase prodromica alla conclusione del contratto di finanziamento; di conseguenza, a tal riguardo, nulla è dovuto (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 24994/21).

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, tenendo conto di eventuali rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	48	rate residue	72						
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				up front	600,00				0,00
Commissioni di gestione				recurring pro rata temporis	393,20	235,92		235,92	0,00
Oneri rete distributiva				recurring pro rata temporis	1.443,00	865,80			865,80
									0,00
									0,00
Rimborso non espressamente ricondotto a una specifica voce commissionale									0,00
Totale									866
						Interessi legali	sì		

Da ultimo, il Collegio non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva in considerazione della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 866,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI